



**AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ**  
**Servizio Politiche di Genere e Pari Opportunità**

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE A  
COLLABORARE CON IL COMUNE DI NAPOLI NELLA CO-PROGETTAZIONE DI N. 1 CENTRO DONNA  
– ANNUALITÀ 2025/2026**

**FAQ al 17/04/2025**

**FAQ N. 1**

Può partecipare all'Avviso una ONLUS di diritto, in quanto ONG riconosciuta idonea ai sensi della Legge 26 febbraio 1987 N.49, iscritta all'elenco delle OSC di AICS di cui all'art. 26 comma 3 della Legge n. 125/2014 ma non ancora iscritta al RUNTS, nelle more di iscrizione e in attesa di trasfusione in quanto Fondazione?

**RISPOSTA**

Si rappresenta che l'art. 7 dell'Avviso Pubblico, per quanto concerne il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione al RUNTS, prevede che *"il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore deve intendersi soddisfatto da parte degli Enti attraverso la loro iscrizione, alla data di adozione del presente Avviso, a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, in applicazione dell'art. 101, secondo comma, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm."*.

In considerazione del fatto che l'Ente è attualmente iscritto nell'elenco delle OSC e nell'anagrafe delle Onlus e che l'art. 102 comma 2 lettera a) del Codice abroga la disciplina ONLUS (di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997), a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (che si è espressa in tal senso nel mese di marzo scorso) sulle disposizioni fiscali del Codice sottoposte al predetto regime autorizzatorio, e visto che l'articolo 34 comma 3 del D.M. 15 settembre 2020 n. 106 riconosce agli enti iscritti all'anagrafe delle ONLUS la facoltà di presentare la domanda di iscrizione al RUNTS fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello del rilascio della sopra menzionata autorizzazione (quindi fino al prossimo 31/03/2026), si ritiene che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dall'Avviso pubblico.

**FAQ N. 2**

Si chiede di esplicitare con chiarezza se la sede del Centro Donna - in termini strettamente logistici ed in quanto spazio segnatamente fisico - debba essere intesa quale disponibilità dell'ente ETS candidato e/o del RTI candidato.

Si domanda, altresì, di chiarire se eventuali sedi, anche accreditate quali CAV-Centri AntiViolenza ai sensi e per gli effetti della DGR n.274 del 16.05.2023 "Nuove Linee operative relative a requisiti e procedure per l'iscrizione nel REGISTRO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA", siano da considerarsi ammissibili quali sede/i da candidare in qualità di Centro Donna a valere sull'Avviso in trattazione.

**RISPOSTA**

Per quanto concerne i locali da utilizzare per la realizzazione delle attività del Centro Donna, essi dovranno essere nella disponibilità dell'ente del Terzo Settore e/o del RTI partecipante non essendo prevista, da

parte dell'Amministrazione, la messa a disposizione di sedi o locali. A tal proposito si fa presente che le eventuali spese di fitto e gestione di sedi utilizzate per le attività progettuali sono considerate eleggibili e, in quanto tali, rendicontabili.

Per quanto concerne la seconda richiesta, si premette che non esiste una correlazione tra le attività che si intendono realizzare nell'ambito del presente Avviso e quelle perseguite dai Centri Antiviolenza; pertanto, i locali individuati dovranno essere funzionali al progetto e, in caso di presenza di un Centro Antiviolenza, tali da garantire la piena e indipendente realizzabilità dei due diversi interventi che vedono coinvolti target e personale differenti.